

CITTA' DI SAN DONATO MILANESE
Provincia di Milano

**Regolamento per il servizio e
disciplina delle caratteristiche
delle autovetture pubbliche da piazza
(TAXI)**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 14/06/2006

INDICE GENERALE

TITOLO I° - NORME GENERALI	3
ART. 1 - DEFINIZIONI	3
ART. 2 - NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA	3
ART. 3 - COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA.....	3
ART. 4 - LICENZE DI ESERCIZIO.	4
TITOLO II°	5
MODALITÀ DI ESERCIZIO	5
ART. 5 - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI	5
ART. 6 - RILASCIO LICENZE DI ESERCIZIO PER IL SERVIZIO TAXI	5
ART. 7 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI ESERCIZIO TAXI.....	5
ART. 8 - CONDIZIONI PER LA TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA DI ESERCIZIO TAXI ..	5
ART. 9 - FIGURE GIURIDICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ.....	6
ART. 10 - DIVIETO DI TITOLARITÀ DI LICENZE IN CAPO A PERSONE GIURIDICHE.....	6
ART. 11 - CAMBIO DI INDIRIZZO.	7
ART. 12 - COLLABORAZIONE FAMILIARE.....	7
ART. 13 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA	7
ART. 14 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO TAXI	8
TITOLO III°	9
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO	9
ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO	9
ART. 16 - VISITA DI CONTROLLO E MODALITÀ DI ESECUZIONE	9
ART. 17 - TURNI DI SERVIZIO DELLE AUTOPUBBLICHE E DEI CONDUCENTI	9
ART. 18 - AUTOVETTURE IN CIRCOLAZIONE.....	10
ART. 19 - STAZIONAMENTO IN TURNO DI SERVIZIO	10
ART. 20 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO TAXI	10
TITOLO IV°	11
NORME DI COMPORTAMENTO	11
ART. 21 - DOVERI DEI CONDUCENTI IN SERVIZIO	11
ART. 22 - DOVERI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO.....	11
ART. 23 - ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO	11
TITOLO V°	12
SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA	12
ART. 24 - RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLA LICENZA D'ESERCIZIO	12
ART. 25 - RITIRO CAUTELATIVO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO	12
ART. 26 - SANZIONI	13
TITOLO VI°	13
CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI)	13
ART. 27 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AUTOPUBBLICHE	13
ART. 28 - CARATTERISTICHE ESTERNE.....	13
ART. 29 - CARATTERISTICHE INTERNE.	14
ART. 30 - TARGHE DEL NUMERO CIVICO	14
ART. 31 - TARIFFE E AVVERTENZE.....	14
ART. 32 - TASSAMETRO	14
ART. 33 - PUBBLICITÀ.....	15
ART. 34 - SIGILLI DI GARANZIA.	15
TITOLO VII°	15
DISPOSIZIONI FINALI	15
ART. 35 - CONTROLLO SUL SERVIZIO	15
ART. 36 - DISPOSIZIONI FINALI	15

TITOLO I° - NORME GENERALI

ART. 1 - DEFINIZIONI

1. Ai sensi e per gli effetti del presente Regolamento si definiscono:
 - a) **SERVIZIO TAXI**: Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente Regolamento, è il servizio che si rivolge ad un'utenza indifferenziata, è esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano con pagamento di tariffa risultante da tassametro e dai supplementi dovuti;
 - b) **DIRIGENTE**: Il soggetto competente al rilascio e alla revoca delle autorizzazioni di cui al presente regolamento è attualmente il DIRIGENTE dell'AREA TERRITORIO AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE;
 - c) **UFFICIO COMPETENTE** (o semplicemente **UFFICIO**): l'Ufficio a cui il presente Regolamento assegna la competenza delle pratiche relative all'esercizio del Servizio TAXI, attualmente: AREA TERRITORIO AMBIENTE ED ATTIVITA' PRODUTTIVE, SERVIZIO POLIZIA AMMINISTRATIVA.
2. Qualora, in applicazione dei criteri di legge, dello Statuto Comunale o di appositi regolamenti emanati dal Consiglio Comunale, venissero diversamente assegnate le competenze di cui al presente articolo, le relative modificazioni si intendono automaticamente recepite nella presente normativa. Il cittadino utente ne verrà informato in occasione dell'avvio di un procedimento che lo riguarda.

ART. 2 - NUMERO, TIPO E CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA

1. Il numero, il tipo e le caratteristiche delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza sono determinati con deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nello stabilire eventuali variazioni al numero delle licenze in esercizio, l'Autorità Comunale dovrà tenere conto delle specifiche determinazioni adottate al riguardo da parte del competente organo provinciale, in merito alla programmazione dei servizi pubblici non di linea.

ART. 3 - COMMISSIONE TECNICO-CONSULTIVA

1. E' istituita la commissione consultiva comunale per i servizi di taxi, così composta:
 - Sindaco od Assessore delegato, con funzioni di Presidente;
 - Dirigente Competente o suo delegato;
 - Comandante della Polizia Locale o suo delegato;
 - Due rappresentanti designati dalle associazioni di categoria dei tassisti maggiormente rappresentative a livello provinciale o, in mancanza, a livello regionale o, in mancanza, a livello nazionale;

- Due rappresentanti designati dalle associazioni degli utenti e dei consumatori.
- 2. Funge da segretario della commissione un funzionario dell'ufficio competente designato di volta in volta dal Dirigente.
- 3. I membri della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta Comunale. Per ciascuno dei componenti esterni alla Civica Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.
- 4. Nel caso in cui le organizzazioni non provvedessero, entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta da parte del Dirigente, a designare i membri di rispettiva competenza, la Giunta Comunale provvederà autonomamente alle nomine.
- 5. La Commissione formula pareri non vincolanti su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio e l'adozione dei provvedimenti sia di carattere generale (modifiche al regolamento) che particolare (procedure concorsuali) inerenti il servizio.
- 6. La Commissione è convocata dal Presidente a mezzo notifica, fax, e-mail o raccomandata, almeno otto giorni prima la data della riunione. L'avviso contiene la precisazione del giorno, dell'ora della riunione e l'ordine del giorno.
- 7. In prima convocazione, le riunioni sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei membri. In seconda convocazione le riunioni sono valide con l'intervento di almeno tre membri.
- 8. I pareri sono adottati con la maggioranza dei voti espressi dai presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Qualora la riunione sia in seconda convocazione e siano presenti solo tre membri i pareri sono adottati solo se votati all'unanimità.
- 9. La Commissione ha durata coincidente con quella del Consiglio Comunale e resta in carica sino alla nomina della successiva, dopo la ricostituzione del Consiglio Comunale.

ART. 4 - LICENZE DI ESERCIZIO.

1. L'esercizio del servizio taxi è subordinato a licenza comunale. Per ogni autoveicolo è necessaria una licenza di esercizio.
2. Le licenze comunali di esercizio per il servizio di taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di anticipata cessazione delle stesse previsti dalle norme del presente Regolamento.
3. Non è ammesso, in capo al medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi.

TITOLO II° MODALITÀ DI ESERCIZIO

ART. 5 - CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO TAXI

1. Per l'esercizio del servizio di taxi il titolare deve dimostrare di essere proprietario dell'autovettura ovvero di averne la disponibilità in leasing.

ART. 6 - RILASCIO LICENZE DI ESERCIZIO PER IL SERVIZIO TAXI

1. Sentito il parere della Commissione di cui all'art. 3, il Dirigente del servizio competente rilascia le licenze di esercizio in numero di una per persona sulla base di risultanze di concorsi appositamente banditi, previa deliberazione della Giunta Comunale, fatte salve le disposizioni di cui agli artt. 9 e seguenti.

ART. 7 - REQUISITI PER L'ASSEGNAZIONE DELLE LICENZE DI ESERCIZIO TAXI

1. Le licenze sono assegnate, mediante concorso, ai singoli in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:
 - a) Età non superiore ai 55 anni;
 - b) Cittadinanza italiana ovvero di altro Stato dell'Unione Europea, nel qual caso l'interessato dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - c) Non avere riportato una o più condanne definitive a pene detentive complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione ed il buon costume e per i delitti di mafia oppure non sia sottoposto a provvedimento esecutivo derivante dalle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti testè indicati, salvo non sia intervenuta amnistia o riabilitazione;
 - d) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art. 6 della Legge 15.1.1992 n. 21 presso la C.C.I.A.A. di Milano;
 - e) Residenza nel Comune di San Donato Milanese o in altro Comune della Provincia di Milano ovvero in un Comune distante non oltre 50 Km. da San Donato Milanese;
 - f) Non essere stato titolare in passato di licenza taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura;
 - g) Non essere titolare contemporaneamente di altra autorizzazione o concessione amministrativa e, comunque, non svolgere con carattere di continuità e professionalità altra attività.
2. Le graduatorie di concorso per l'assegnazione di licenze di esercizio, hanno validità sino all'esaurimento delle stesse.

ART. 8 - CONDIZIONI PER LA TRASFERIBILITÀ DELLA LICENZA DI ESERCIZIO TAXI

1. La licenza per l'esercizio del servizio di taxi è trasferita, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui

all'articolo 6 della L. 15 gennaio 1992, n. 21 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi in una delle seguenti condizioni:

- a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
 - b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
 - c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.
2. In caso di morte del titolare la licenza o l'autorizzazione possono essere trasferite ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero possono essere trasferite, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del Dirigente competente, ad altri, designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare del titolare, purché iscritti nel ruolo di cui all'articolo 6 della Legge 21/1992 ed in possesso dei requisiti prescritti.
 3. Al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 9 - FIGURE GIURIDICHE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ

1. I titolari di licenza di esercizio per il servizio taxi, al fine dell'esercizio della propria attività, possono:
 - a) Essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, all'albo delle imprese artigiane;
 - b) Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
 - c) Associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
2. Nei casi di cui al comma precedente ai titolari di licenza è consentito conferire il titolo agli organismi ivi previsti, cui sono iscritti od associati, e rientrarne nella piena disponibilità in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli stessi organismi, nei termini previsti all'art. 7 - 3° comma - della Legge n. 21/92.
3. Il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione documentata all'Ufficio competente entro 30 giorni dell'avvenuta iscrizione all'albo delle imprese artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni.
4. Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti, sono tenuti a depositare all'Ufficio comunale competente l'elenco dei propri associati e di dare tempestiva comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.

ART. 10 - DIVIETO DI TITOLARITÀ DI LICENZE IN CAPO A PERSONE GIURIDICHE

1. Ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 21/92 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche.

ART. 11 - CAMBIO DI INDIRIZZO.

1. Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di 30 giorni, le variazioni di indirizzo all'Ufficio Competente.

ART. 12 - COLLABORAZIONE FAMILIARE.

1. Il titolare di licenza di esercizio taxi può avvalersi, nell'esercizio del servizio, di collaboratori familiari - in un numero non superiore a due - quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo.
2. I collaboratori familiari, al fine dell'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti all'art. 7, lettere a), b), c), d), e), g) del presente Regolamento.
3. In deroga alla previsione dell'art. 7 lett. g), possono svolgere l'attività quali collaboratori familiari i soggetti occupati con contratto di lavoro a tempo parziale.
4. Il titolare della licenza di esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza all'Ufficio Comunale competente, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.
5. L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su un apposito elenco da allegare alla licenza di esercizio rilasciata dall'Ufficio Comunale competente.
6. In occasione della visita di controllo annuale, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è altresì tenuto a comunicare, con tempestività, le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.
7. La mancanza di uno dei presupposti sopra indicati per la collaborazione familiare comporta l'immediata decadenza della licenza.

ART. 13 - SOSTITUZIONE ALLA GUIDA

1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21/92 ed in possesso dei requisiti soggettivi prescritti all'art. 7, lettere b), c), d), e), g) del presente Regolamento, nelle seguenti circostanze:
 - a) Per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
 - b) Per chiamata alle armi;
 - c) Per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni annui;
 - d) Per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
 - e) Nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.
2. Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art. 6 della Legge n. 21 del 15.1.1992 ed in possesso dei requisiti richiamati al 1° comma, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età, manifestino l'intenzione di intestarsi la licenza per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà

- protrarsi sino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.
3. Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo la disciplina giuridica vigente in materia. A tal fine l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lett. b) del 2° comma dell'art. 1 della Legge n. 230/62 e successive modifiche ed integrazioni. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale di lavoratori di categorie simili.
 4. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a sei (6) mesi.
 5. Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida all'Ufficio competente. La richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al primo comma, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione di cui rispettivamente al terzo ed all'ultimo comma del presente articolo.

ART. 14 - SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL SERVIZIO TAXI

1. Il titolare di licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un anno in un quinquennio.
2. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga al suddetto termine di altri 12 (dodici) mesi, nell'arco dello stesso periodo.
3. Il Dirigente competente per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi autorizza la sospensione richiesta.
4. La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei distintivi di turno e delle targhe del numero civico relativi al taxi presso l'Ufficio Competente da parte dell'interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza autorizzata, qualora il titolare dichiarerà di voler riprendere servizio, ritirando i contrassegni depositati.
5. Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo l'Ufficio Competente terrà in apposito registro le necessarie annotazioni - vistate dagli interessati - delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

TITOLO III°
DISCIPLINA ED ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

ART. 15 - INIZIO DEL SERVIZIO

1. Il titolare della licenza taxi deve iniziare il servizio - a pena di decadenza - entro 90 giorni dalla data di comunicazione:
 - a) dell'avvenuto rilascio della licenza;
 - b) dell'avvenuto trasferimento della licenza.
2. Il termine indicato al comma precedente è prorogabile per comprovati e giustificati motivi, solo una volta, per un periodo valutato discrezionalmente dal Dirigente competente, sentita la Commissione di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. L'inizio del servizio è subordinato:
 - a) alla presentazione all'Ufficio Competente della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art. 7 e seguenti;
 - b) alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza di assicurazione per la responsabilità civile e contro i rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
 - c) alla visita di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se prescritta ai sensi del successivo art. 16.

ART. 16 - VISITA DI CONTROLLO E MODALITÀ DI ESECUZIONE

1. Periodicamente il veicolo adibito all'esercizio del Servizio Taxi deve essere sottoposto a visita di controllo da parte dell'Ufficio competente.
2. Se il veicolo non si trova nel dovuto stato di conservazione, di funzionamento e di decoro, il Dirigente competente notifica i rilievi al titolare della licenza e previa diffida a provvedere entro un congruo termine, dispone la sospensione della licenza mediante ritiro della medesima fino a quando il titolare stesso non provveda alla messa in efficienza o sostituzione del veicolo, che deve comunque avvenire entro un termine non superiore a tre mesi.
3. Se invece esiste fondato motivo di ritenere che l'autovettura non risponda più ai requisiti tecnici per i quali ha ottenuto la carta di circolazione, il Dirigente provvede a darne notizia alla direzione competente del Dipartimento Trasporti Terrestri.

ART. 17 - TURNI DI SERVIZIO DELLE AUTOPUBBLICHE E DEI CONDUCENTI

1. Il Dirigente competente, sentita la Commissione di cui al precedente art. 3, stabilisce i turni di servizio e la loro durata oraria, applicando il criterio della rotazione e dandone comunicazione agli interessati con preavviso non inferiore a 30 giorni naturali e consecutivi.
2. Per motivate e documentate esigenze personali o di servizio, il Dirigente può inoltre disporre variazioni ai turni di cui sopra.
3. I titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell'osservanza dei turni di servizio.

ART. 18 - AUTOVETTURE IN CIRCOLAZIONE

1. Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalla legge e dal presente Regolamento.
2. I conducenti delle autopubbliche in servizio devono essere sempre muniti dei documenti personali previsti per la conduzione del veicolo.
3. In caso di svolgimento del servizio da persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.

ART. 19 - STAZIONAMENTO IN TURNO DI SERVIZIO

1. I veicoli adibiti al servizio di taxi devono stazionare nelle località stabilite con deliberazione della Giunta Comunale, sentita preventivamente la commissione di cui al precedente art. 3.
2. Le località sono indicate con l'apposita segnaletica orizzontale e verticale prevista dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495. La sosta delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi.
3. In ogni posteggio le autovetture debbono allinearsi una dietro all'altra nell'ordine di arrivo.
4. E' proibito ai conducenti, in attesa nei posteggi, di allontanarsi dall'autovettura, salvo giustificati motivi e previa esposizione sul parabrezza di apposito avviso e comunque per un periodo di tempo non superiore ai trenta minuti riscontrabili dall'esposizione del disco orario.
5. E' inoltre consentito ai taxi in servizio lo stazionamento temporaneo nei luoghi e nelle ore in cui si svolgono manifestazioni sportive, convegni, congressi, spettacoli nei cinema, teatri e simili, per soddisfare in luogo la richiesta dell'utenza purché non rechino intralcio alla circolazione dei veicoli.

ART. 20 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLE TARIFFE DEL SERVIZIO TAXI

1. La Giunta Comunale, sentita la Commissione di cui all'art.3, determina le tariffe e le condizioni di trasporto, nel rispetto delle previsioni contenute nella Legge Quadro n. 21/92 e nella Legge Regione Lombardia n. 20/95, e successive modificazioni, oltre che delle ulteriori norme vigenti in materia.
2. Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili esposti, all'interno dell'autovettura, secondo le prescrizioni del vigente Regolamento comunale sulle caratteristiche dei taxi.
3. A disposizione degli utenti e con le stesse modalità deve essere altresì tenuto nelle autopubbliche una copia del presente Regolamento.

TITOLO IV°

NORME DI COMPORTAMENTO

ART. 21 - DOVERI DEI CONDUCENTI IN SERVIZIO

1. I conducenti d'autopubbliche in servizio hanno l'obbligo:
 - a) della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali;
 - b) di vestire con decoro e di essere curati nella persona;
 - c) di tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque;
 - d) di aiutare a scendere a fine corsa gli utenti, qualora sia richiesto e scaricare i bagagli, nonché di prestare tutta l'attenzione necessaria all'incarozzamento dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali supporti necessari alla loro mobilità;
 - e) di mantenere in funzione il tassametro e controllare il suo regolare funzionamento;
 - f) di avvertire immediatamente l'utente dei supplementi di tariffa non appena sorga il diritto di applicarli;
 - g) di effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non richieda un percorso diverso;
 - h) di far constatare all'utente la cifra indicata dal tassametro all'atto di uscire dai confini del Comune di San Donato Milanese
 - i) di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e piazze comprese nel territorio comunale, nonché di una carta della rete stradale dell'intera regione Lombardia;
 - j) di osservare le norme di servizio emanate dall'Amministrazione Comunale, gli ordini e le istruzioni impartite dalla vigilanza Urbana, nonché tutte le disposizioni di Legge e Regolamenti vigenti in materia.
 - k) di consegnare gli oggetti, che sia possibile restituire immediatamente, al più presto all'Ufficio della Polizia Locale del Comune, alla locale Stazione dei Carabinieri o presso il più vicino Commissariato della Polizia di Stato.

ART. 22 - DOVERI DEGLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

ART. 23 - ATTI VIETATI AGLI UTENTI DEL SERVIZIO

1. Agli utenti del servizio è vietato:
 - a) Salire o scendere dal veicolo in movimento;
 - b) Portare sui veicoli materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti od appuntiti, o che per qualsiasi ragione possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
 - c) Aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
 - d) Insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
 - e) Distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;

- f) Fare schiamazzi o rumori molesti;
 - g) Distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio.
 - h) Fumare nelle autovetture.
2. L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui al presente Regolamento, dà diritto al conducente di interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.

TITOLO V°

SOSPENSIONE, REVOCA E DECADENZA DELLA LICENZA

ART. 24 - RITIRO DEI CONTRASSEGNI E DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

1. Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza d'esercizio quando accertino che l'autopubblica è in circolazione:
- a) con contrassegni di macchina contraffatti o alterati;
 - b) condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al Ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ruolo istituito ai sensi dell'art. 9 della Legge Regione Lombardia n. 20/95, presso la C.C.I.A.A. di Milano;
 - c) mancato aggiornamento del tassametro alle tariffe determinate dall'Amministrazione Comunale e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
 - d) inottemperanza all'obbligo di presentarsi alla visita straordinaria di controllo;
2. Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza d'esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza d'esercizio ed i contrassegni di cui sopra dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell'art. 216 del D. Lgs. n. 285 del 30/4/1992, all'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente Regolamento, ovvero al venir meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.

ART. 25 - RITIRO CAUTELATIVO DELLA LICENZA D'ESERCIZIO

1. Il Dirigente competente può disporre il ritiro cautelativo della licenza d'esercizio nei seguenti casi:
- a) in presenza di documentati e gravi motivi tali da ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni d'idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico da piazza;
 - b) qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.
2. In presenza delle suddette circostanze, la licenza d'esercizio ed i relativi contrassegni di macchina dovranno essere depositati presso l'Ufficio competente, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di

avvalersi della sostituzione alla guida oppure avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare secondo le previsioni di cui al presente Regolamento.

3. Nella previsione indicata al punto 1, l'Ufficio competente provvederà ad informare gli Uffici e gli Enti competenti, ai sensi del vigente Codice della Strada.

ART. 26 - SANZIONI

1. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 lett. a) comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal Dirigente competente, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 3 del presente regolamento.
2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del primo comma comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La decadenza è dichiarata dal Dirigente competente.
3. Ai sensi dell'art. 86 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni e integrazioni, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 comma 1 comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista. L'irrogazione della sanzione spetta al Dirigente competente.

TITOLO VI°

CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA (TAXI)

ART. 27 - CARATTERISTICHE GENERALI DELLE AUTOPUBBLICHE

1. Le autovetture da destinarsi al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte dell'ispettorato Generale della Direzione Trasporti Terrestri o altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno 4 portiere e cinque posti a sedere, compreso quello del conducente e devono essere munite d'idoneo vano porta bagagli.

ART. 28 - CARATTERISTICHE ESTERNE

- 1) Colorazione:** La carrozzeria deve essere del colore previsto dalle disposizioni di legge vigenti in materia.
- 2) Stemmi identificativi comunali:** Sulle portiere laterali, al disotto del bordo inferiore del vano dei finestrini, deve essere applicata una fascia identificativa del Comune, di tipo conforme a quello depositato presso l'Ufficio comunale competente.
- 3) Segnale luminoso "taxi":** Il segnale luminoso taxi deve essere collocato sul tetto della vettura e deve essere del tipo e dimensioni previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.
- 4) Accessori:** Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copri ruote, ghiere dei proiettori, cornici dei vetri devono

essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell'autovettura omologato secondo le prescrizioni di leggi vigenti.

ART. 29 - CARATTERISTICHE INTERNE

- 1) Tappeti:** Il pianale deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.
- 2) Maniglie di sostegno:** Ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.

ART. 30 - TARGHE DEL NUMERO CIVICO

1. Ad ogni autovettura devono essere apposte due targhe, riportanti il numero civico assegnato, fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.
2. Le targhe devono essere collocate nei punti e secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento adottato dal Dirigente competente, sentito al riguardo il parere della Commissione Consultiva.
3. Le targhe devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

ART. 31 - TARIFFE E AVVERTENZE.

1. Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti del servizio è fornito dal Comune a spese del titolare della licenza.
2. Lo stesso deve essere posto sul cruscotto dell'autovettura in modo visibile e facilmente consultabile dall'utenza.

ART. 32 - TASSAMETRO

1. Le autopubbliche devono essere munite di tassametro, di tipo omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare, comprensivo dei supplementi dovuti.
2. Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato a cura dell'Ufficio comunale competente.
3. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza del personale comunale preposto a tali incombenze.
4. In deroga alla previsione precedente ed unicamente nei casi in cui è impossibile l'intervento presso l'Ufficio competente a causa di guasti meccanici alla vettura opportunamente documentati, può essere autorizzato l'intervento di rimozione del tassametro anche in località diversa dalla sede dell'Ufficio comunale citato.
5. Il titolare della licenza taxi , o il conducente se diverso dal titolare della Licenza, sono responsabili in solido del regolare funzionamento del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e programmazione al funzionamento.
6. Il tassametro deve essere collocato all'interno dell'autovettura, fissato alla plancia, dalla parte opposta al conducente, oppure in posizione centrale e comunque mai al di sotto del lato superiore del piantone dello

sterzo del veicolo e in ogni caso deve essere sempre ben visibile da parte degli utenti.

ART. 33 - PUBBLICITÀ

1. Il Dirigente competente, sentita la Commissione Consultiva, può autorizzare forme di pubblicità all'interno delle autovetture secondo specifiche modalità che verranno all'uopo stabilite, purché non in contrasto con le normative vigenti in materia.
2. L'applicazione di pubblicità esterna può essere effettuata purché sia nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia.
3. Per le autovetture munite di radio- taxi è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Dirigente competente e depositati presso l'Ufficio comunale competente.

ART. 34 - SIGILLI DI GARANZIA.

1. All'impianto tassametrico sono applicati - a cura di tecnici incaricati dal Dirigente Competente ed a spese del titolare della licenza - appositi sigilli di garanzia.

TITOLO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 35 - CONTROLLO SUL SERVIZIO

1. Il controllo sul servizio taxi è esercitato dall'Amministrazione Comunale per il tramite della Polizia Locale.

ART. 36 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti.